



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Assise di Firenze

Composta dei Signori:

- 1. Sestini S. Umberto Presidente
- 2. Leoncini " Francesco Consigliere
- 3. Lucchi " P. P. Giudice Popolare
- 4. Mandorli " Cesare
- 5. Cecchi " Carlo
- 6. Toti " Primo
- 7. Ceroni " Elsa
- 8. Tattini " Lucio

comunicata la seguente

SENTENZA

alla causa (1) a procedimento formale contro

Prigionieri Pietro di Antonio e di Grandi Rosa  
 del 7.1.1945 a Troiano, res. a Sordani d.  
 Miglio, fraz. Paterno - presente  
 figli: Usciana Lu Gino e di Cagliuffe  
 del 11.7.1934 res. Sordani d.  
 Miglio fraz. Villone, p.dem. Cassinetta 39, presente  
 entrambi detenuti dal 13 aprile 1951  
 Suppletivo.

Prigionieri Pietro:  
 del reato di cui agli art. 575 e 614.4 c.P.

N. 1 Reg. Scot.  
 N. 3 Reg. Gép. 51

SENTENZA

in data 5.1.52

depositata il  
 MAR

Il Cancelliere  
*[Signature]*

Li 11.5.1952  
 fatto avviso di che all'ar-  
 ticolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere  
*[Signature]*

~~Intesa~~ 2.11.2.52

Il pro. edimento formale o per  
 citazione di rito  
*[Signature]*  
 P. P. P. P.  
 art. 601.32-601.34



perché in agro di Orsino di Uggello l'11.4.51  
causando la morte di Rocca Selenia, mediante  
numerosi colpi di arma da coltello e coltello: come  
ammettendo il fatto con particolare crudeltà.

b) del reato di cui agli art. 56, 411, 61 n. 2 e 5 C.P.  
fatti con altri dritti in modo con equivo  
alla offensione del cedente del Rocca  
per assassinio: l'imputato dell'omicidio,  
nella sera dell'11.4.51, dopo alcune ore  
dal delitto, profugava e nascondendosi tra i  
cespugli: commettendo il fatto in circostanze  
di tempo e luogo tali da ostacolare la  
pubblica e privata difesa.

La Bugli Miranda:

a) del reato di concorso in omicidio aggravato  
mediante determinazione (art. 110, 575, 61 n. 4  
C.P.) fatti in agro di Orsino di Uggello, dove  
uccise Rocca Selenia, suo fidanzato, che  
l'aveva rapusa e congiungersi carnalmente  
con Rocca Selenia, ed uccise il Rocca  
stato gridando: "ucciamolo, ucciamolo",  
per essere stato preceduto con violenza, e dopo  
che il Rocca era ripetutamente colpito  
con vari coltellate il Rocca, lo invitava  
umilmente a fuggire mentre gridava  
agghiacciante.

b) del reato di cui agli art. 1 e 2 C.P.

527 c.p. furti con fin azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in territorio di Vico di Uggello in epoca imperante e fino all'11.6.51 compiva atti occulti, congiungendosi casualmente con vari uomini e per ultimo col Rocini e con il Pecchini in località pubbliche ed aperte al pubblico.  
Il Pecchini inoltre:

a) del reato di cui agli artt. 626, 614. 5 c.p. furti in possesso di Vico di Uggello nella sera dell'11.6.51 si impossessava per trarne profitto del portafoglio contenente documenti e f. 25000 sottraendolo dal cadavere di Rocini. L'istesso approfittando di circostanze di tempo, luogo e situazione da ostacolare la pubblica e privata difesa (tempo di notte, località isolate, sottrazione del portafoglio dalle vesti di persona precedentemente uccisa)

b) del reato di cui agli artt. 91 capo 1° e 2°, 527 c.p. furti in territorio di Vico di Uggello con fin azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso dalla fine del 1949 e fino all'11.6.51 compiva atti occulti congiungendosi casualmente con Gugli Miranda, in località pubbliche ed esperte al pubblico.

c) del reato di cui all'art. 4. T.U. 19.8.69 n. 1186 e succ. mod. furti esportati dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa una prota e sottrazione, senza essere unito della presunta

licenza. In giorno inbreviato del dicembre 1950  
e gennaio 1951 in Positano "di Biagio di Ulyello"  
di contrabbando di cui all'art. 697 c.p.  
per avere detenuto nella propria abitazione e nelle  
appartenenze due coltelli senza averne fatto  
denuncia alle competenti autorità  
di contrabbando all'art. 42 e 17 r.v. legge p.i.  
approvata con l. 11.6.1931 n. 975 per cui senza  
giustificato motivo ed oltre della propria abitazione  
due coltelli e in possesso.

con la ulteriore aggiunta, contestata in udienza,  
relativamente al concorso in omicidio plurimo  
gravato per entrambi, quella ipotizzata dall'art. 4  
1, 3 e 5 art. 577 c.p. per aver emesso concorso  
l'omicidio e scopo di rapina e con premedita-  
zione

Per entrambi, contestata in udienza, il concorso  
nel delitto di rapina di cui L. 24.000  
aggravata circostanze del c.p. dell'art. 568 c.p.

...ciando quindi il Bonini per terra esanime, il Facciani si era ri-  
solto contro di lei e, raggiuntala mentre tentava di scappare, le a-  
veva dato una spinta, facendola ruzzolare in terra; l'aveva poi av-  
vertita che non le avrebbe fatto del male, purchè essa promettesse  
di sposarlo e di non rivelare ad alcuno l'accaduto. Intimorita, es-  
sa aveva promesso quanto richiestole ed aveva anche acconsentito a  
che il giovane si congiungesse con lei carnalmente. Entrambi infi-  
ne si erano recati alla Casanuova, trattenendovisi una ventina di  
minuti; dopodichè, tornati fuori, si erano lasciati e, mentre il Fac-  
ciani si era diretto verso Villore, essa era tornata nel bosco per  
riprendere le pecore.

...aggiungeva la Bugli che il cadavere doveva essere stato risos-  
so dal luogo del delitto e probabilmente gettato nel lago Altura  
(o laghetto di Maioli), distante un 300 metri da detto luogo.

...a seguito di tali dichiarazioni nelle prime ore del mattino  
del 10 aprile i carabinieri si portavano a Caterno all'abitazione  
del Facciani, che veniva tratto in arresto e condotto in caserma. In  
terrogato, egli si mantenne dapprima sulla negativa, asserendo di  
nulla sapere della fine del Bonini; ma, dopo che gli fu data lettu-  
ra della deposizione della Bugli, finì col confessare di essere sta-  
to lui ad uccidere il Bonini. Preciso in proposito che la mattina  
dell'11 aprile, verso le 10.00, egli si era recato nel paese di Vil-  
lore dal fabbro ferraio Giudici Dante per ritirare alcuni attrezzi  
agricoli, che vi aveva già portato a riparare; avendo però appreso  
dal Giudici che sarebbero occorse altre due o tre ore perchè gli at-  
trezzi fossero pronti, aveva pensato di approfittare di quel tempo  
per andare a trovare a casa la fidanzata. ~~xxxxxx~~ Lungo il tragit-  
to aveva incontrato nel bosco due donne, dalle quali aveva saputo  
che la Bugli al mattino era stata in quei pressi a pascolare le pe-  
core e vi avrebbe fatto ritorno anche nel pomeriggio. Raggiunta  
perciò Tassinara, egli si era fermato per attendere il ritorno del-  
la ragazza. Verso le 12 l'aveva finalmente veduta giungere col greg-  
ge delle pecore, in compagnia del Bonini, che le teneva il braccio  
destro sulla spalla. Nascosto dietro un cespuglio, aveva notato i  
due entrare nella gola del fosso e sedersi a terra a conversare. A-  
veva sentito così il Bonini dire alla ragazza: "Se tu mi dai retta,  
ti darò duemila lire per farti un bel vestito". Dopodichè la Bu-  
gli si era sdraiata supina a gambe aperte, tirando fuori la mammella  
sinistra, il Bonini le si era buttato sopra e si erano congiunti  
carnalmente. Accecato dall'ira, non potendo più resistere a quel-  
l'orrendo spettacolo, egli era uscito dal nascondiglio e si era di-  
retto verso costoro. Vedendolo sopraggiungere, la Bugli, impressio-  
nata ed impaurita, gli aveva detto: "Uccidilo, uccidilo, mi ha voluto  
violentare per forza". Egli, pensando al bene che voleva alla ragaz-  
za, si era scagliato perciò sul Bonini, colpendolo ripetutamente al  
petto ed al viso con il coltello che aveva in mano. Sollecitato quin-  
di dalla fidanzata a finire il Bonini agonizzante, aveva inferto an-  
cora al disgraziato due o tre colpi di coltello al petto. Aveva poi  
raggiunto la Bugli, che cercava di allontanarsi, e si erano posti en-  
trambi a sedere per terra. Riflettendo allora a quanto era accadu-  
to, egli si era reso conto di aver fatto male ad uccidere il Bonini,  
essendo stata la giovane consenziente alle proposte di costui, ed a

*Facciani*

Lasciando quindi il Bonini per terra esanime, il Pacciani si era ri-  
volto contro di lei e, raggiuntala mentre tentava di scappare, le a-  
veva dato una spinta, facendola ruzzolare in terra; l'aveva poi av-  
vertita che non le avrebbe fatto del male, purchè essa promettesse  
di sposarlo e di non rivelare ad alcuno l'accaduto. Intimorita, es-  
sa aveva promesso quanto richiestole ed aveva anche acconsentito a  
che il giovane si congiungesse con lei carnalmente. Entrambi infi-  
ne si erano recati alla Casanuova, trattenendovisi una ventina di  
minuti; dopodichè, tornati fuori, si erano lasciati e, mentre il Pac-  
ciani si era diretto verso Villore, essa era tornata nel bosco per  
riprendere le pecore.

Aggiungeva la Bugli che il cadavere doveva essere stato rimos-  
so dal luogo del delitto e probabilmente gettato nel lago Altura  
(o laghetto di Maioli), distante un 300 metri da detto luogo.

A seguito di tali dichiarazioni nelle prime ore del mattino  
del 13 aprile i carabinieri si portavano a raterno all'abitazione  
del Pacciani, che veniva tratto in arresto e condotto in caserma. In  
terrogato, egli si mantenne dapprima sulla negativa, asserendo di  
nulla sapere della fine del Bonini; ma, dopo che gli fu data lettu-  
ra della deposizione della Bugli, finì col confessare di essere sta-  
to lui ad uccidere il Bonini. Preciso in proposito che la mattina  
dell'11 aprile, verso le 10.30, egli si era recato nel paese di Vil-  
lore dal fabbro ferraio Giudici Dante per ritirare alcuni attrezzi  
agricoli, che vi aveva già portato a riparare; avendo però appreso  
dal Giudici che sarebbero occorse altre due o tre ore perchè gli at-  
trezzi fossero pronti, aveva pensato di approfittare di quel tempo  
per andare a trovare a casa la fidanzata. ~~xxxxxx~~ Lungo il tragit-  
to aveva incontrato nel bosco due donne, dalle quali aveva saputo  
che la Bugli al mattino era stata in quei pressi a pascolare le pe-  
core e vi avrebbe fatto ritorno anche nel pomeriggio. Raggiunta  
perciò Tassinai, egli si era fermato per attendere il ritorno del-  
la ragazza. Verso le 15 l'aveva finalmente veduta giungere col greg-  
ge delle pecore, in compagnia del Bonini, che le teneva il braccio  
destro sulla spalla. Nascosto dietro un cespuglio, aveva notato i  
due entrare nella gola del fosso e sedersi a terra a conversare. A-  
veva sentito così il Bonini dire alla ragazza: "Se tu mi dai retta,  
ti darò duemila lire per farti un bel vestito". Dopodichè la Bu-  
gli si era sdraiata supina a gambe aperte, tirando fuori la mammel-  
la sinistra, il Bonini le si era buttato sopra e si erano congiunti  
carnalmente. Accecato dall'ira, non potendo più resistere a quel-  
l'orrendo spettacolo, egli era uscito dal nascondiglio e si era di-  
retto verso costoro. Vedendolo sopraggiungere, la Bugli, impressio-  
nata ed impaurita, gli aveva detto: "Uccidilo, uccidilo, mi ha voluto  
violentare per forza". Egli, pensando al bene che voleva alla ragaz-  
za, si era scagliato perciò sul Bonini, colpendolo ripetutamente al  
petto ed al viso con il coltello che aveva in mano. Collocitato quin-  
di dalla fidanzata a finire il Bonini agonizzante, aveva inferito an-  
cora al disgraziato due o tre colpi di coltello al petto. Aveva poi  
raggiunto la Bugli, che cercava di allontanarsi, e si erano posti en-  
trambi a sedere per terra. Riflettendo allora a quanto era accadu-  
to, egli si era reso conto di aver fatto male ad uccidere il Bonini,  
essendo stata la giovane consenziente alle proposte di costui, ed a

*Thomson*

successivamente dal S. Procuratore della Repubblica, confermava sostanzialmente la versione dei fatti resa in precedenza, precisando peraltro che, giunti che furono nella fossetta di Tassinai, il Bonini, con cui mai per l'innanzi aveva avuto relazione amorosa, l'aveva getta per terra e quindi, venutole addosso e sbottonnatisi i pantaloni, aveva estratto il membro ed aveva cercato di sollevarlo il vestito nell'intento di congiungersi carnalmente, senza tuttavia riuscirci e per la resistenza da lei opposta e per il sopraggiungere del racciari; nel quale essa aveva veduto un difensore, si che gli aveva chiesto aiuto, invitandolo a picchiare il Bonini. Essendosi però accorta, ad un dato momento, che il fidanzato colpiva il Bonini col coltello, gli aveva gridato di smettere, ma il racciari ormai, preso dalla furia, aveva continuato a vibrare coltellate su tutto il corpo dell'avversario. negava pertanto la giovane sia di avere incitato il fidanzato ad uccidere il Bonini, sia di averlo consigliato in un secondo momento a finire l'agonizzante. Essa riferiva pure, tra l'altro, che l'omicidio era stato commesso alle 15,15, come aveva potuto controllare con l'orologio; che, dopo aver finito il Bonini, il racciari si era messo a raddrizzare la punta del coltello, ordinando a lei di attendere perchè poi l'avrebbe uccisa; che, nel mentre cercava di fermargli la mano, si era ferita a un dito col coltello; che il racciari le aveva imposto di non riferire ad alcuno quanto era avvenuto, minacciandola di farle fare, altrimenti, la stessa fine del Bonini; che lo stesso racciari, mentre si recavano insieme alla Casa Nuova, le aveva manifestato il proposito di impossessarsi del portafoglio del Bonini, asserendo che questi, come commerciante di stracci, doveva possedere denaro in abbondanza, e le aveva poi detto che nottetempo sarebbe tornato sul luogo del delitto per portar via il cadavere e gettarlo nel lago.

Il portafoglio ed il denaro del Bonini, nonché il coltello, di cui si sarebbe servito l'assassino, venivano in seguito rinvenuti dall'arma su indicazione dello stesso racciari.

In base agli elementi raccolti nel corso delle indagini i carabinieri di Vicchio con rapporto del 17 aprile 1951, denunziavano all'Autorità Giudiziaria in stato di arresto il racciari e la moglie quali responsabili, il primo di omicidio volontario aggravato, di vilipendio di cadavere e di furto aggravato, la seconda di concorso nell'omicidio. Si procedeva quindi a formale istruzione nei confronti di costoro, che venivano interrogati con mandato di cattura.

Il racciari si riportava alla versione già data ai carabinieri, in parte però modificandola. In ordine alle circostanze in cui era avvenuto il delitto egli confermava di aver veduto il Bonini e la moglie nella gola della fossetta di Tassinai congiungersi carnalmente, consenziente la ragazza, e assumeva di essere rimasto a tal vista come acciecato, si da perder la coscienza dei propri atti, coscienza che aveva riacquisita soltanto quando si era ritrovato ~~xxxxxx~~ con il coltello dalla punta storta in mano ed il Bonini disteso morto a terra. Ricordava però di essersi precipitato giù contro i due amanti urlando, ma senza profferir parola, e di essersi scagliato contro lo straccivendolo dopo che la miranda gli

*Meunier*

ebbe  
sa  
all  
ven  
sor  
con  
sit  
dav  
spo  
ven  
men  
Sir  
ter  
la  
st'  
acc  
per  
Al  
va  
in  
st  
st  
pu  
ve  
tr  
lo  
st  
ap  
ce  
gr  
to  
le  
d  
S  
V  
V  
c  
t  
F  
n  
c  
t

fratelli di costui, Bonini Averardo, Bonini Atanasio e Bonini Luigi, si costituivano parte civile a detta udienza), si iniziava il dibattimento che, proseguito nelle udienze successive, si è oggi concluso. Nel corso di esso la Corte ha respinto un'istanza di ammissione di perizia psichiatrica sullo stato di mente del racciari, avanzata dalla difesa. Inoltre, a richiesta del P.M., si contestavano agli imputati il concorso nel delitto di rapina aggravata ai sensi dell'art. 520 cpv. n. 1 C.P. ed, in ordine all'imputazione di concorso in omicidio volontario, le aggravanti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 577 C.P. (omicidio commesso a scopo di rapina e con premeditazione), mentre per questo stesso delitto la contestazione veniva modificata ed integrata, precisandosi che "la morte di Severino Bonini, come emerge dai reperti necroscopici, fu causata da colpi di arma da punta e taglio e da colpi inferti con corpo contundente (non solo calci)".

### D I B I T T O

1) Imputazione -a carico di entrambi i prevenuti- di concorso nel delitto di omicidio volontario plurigravato in persona di Bonini Severino.

La prova generica di tale delitto è data dai reperti necroscopici, dai quali risulta, senza possibilità di dubbi, che la morte del Bonini Severino fu conseguenza del grave stato di shock e dell'anemia acuta metamorragica provocati dalle lesioni inferte sulla persona di costui con arma da punta e taglio e corpo contundente.

Del delitto stesso si riconosce autore il racciari, il quale sin dal suo primo interrogatorio dinanzi ai carabinieri ha sempre asserito -in conformità a quanto dichiarato dalla coimputata surli- di avere egli inferto ai Bonini le ferite mortali. La sua attiva partecipazione al grave fatto di sangue è del resto comprovata da altre risultanze processuali. Basti in particolare tener presente: che il racciari doveva trovarsi sul luogo del delitto, allorchè questo venne consumato nel pomeriggio dell'11 aprile 1951 (egli si incontrò verso le 14 con certe Rosselli Marie e Orfiolici Fosca in un punto del bosco poco distante dal luogo, in cui il Bonini avrebbe trovato tragica morte; poco dopo le 16 giunge con la fidanzata a casa di costei, provenendo dalla parte di Tassinara, ove il Bonini, uscito verso le 14,30 dalla Casa Nuova, doveva ormai giacere cadavere); che il portafoglio del Bonini e il denaro contenutovi (o almeno una parte di esso) furono rinvenuti dai carabinieri, l'uno non lontano dalla casa del Racciari, l'altro occultato sotto un rattone nella casa stessa; che qui vi venne pure sequestrato, proprio su indicazione dell'imputato, un coltello a serramanico, le cui caratteristiche lo indicano come l'arma, con cui furono verosimilmente prodotte alla vittima talune delle più gravi lesioni; che il cadavere del Bonini fu ritrovato nel bosco, nascosto in mezzo a cespugli, sempre su indicazione del Racciari, che in quel luogo appunto lo aveva trasporta-

*Monney*

alla luce di altre risultanze processuali. In base alle quali è da ritenersi, fra l'altro: 1) che quando il racciani si precipitò verso il Bonini, né questi stava congiungendosi con la Bugli, né -come sostiene invece quest'ultima- aveva già estratto il membro nel tentativo di possederla; 2) che le ferite mortali furono inferte alla vittima, oltre che con un coltello, con un corpo contundente non identificabile con la punta o col tacco di una scarpa.

Una circostanza di grandissimo valore è emersa al dibattimento: il cadavere del Bonini fu rinvenuto nel bosco con i pantaloni regolarmente abbottonati. Ciò afferma il Bonini, e comunque è certo che i pantaloni erano abbottonati, allorché il perito settore procedette all'esame del cadavere nel cimitero di Rostolena la mattina del 14 aprile (v. dep. del Dr. Ruccini e del Ten. dei CC. Para), mentre per il fatto che il cadavere sin dal suo ritrovamento fu sempre piantonato dai carabinieri è da escludersi che alcuno in quello spazio di tempo possa averli abbottonati. D'altro lato il racciani stesso nega di essere stato lui a farlo, prima di abbandonare il cadavere nel bosco. Ma è davvero pensabile che il Bonini, data la subitaneità dell'aggressione violenta ai suoi danni, abbia avuto egli il tempo di compier quell'atto. Il Racciani, è vero, ha tentato di dare una consistenza ad una simile ipotesi, assumendo al dibattimento che, quando egli si precipitò sui due amanti, la ragazza gli si buttò con le braccia al collo, chiedendo perdono, e così il Bonini ebbe il tempo di abbottonarsi; ma una tale circostanza, non solo contrasta con quel che ha sempre riferito la Bugli, ma anche con tutte le precedenti dichiarazioni dello stesso Racciani, il quale proprio dinanzi al Giudice Istruttore, in sede di confronto con la fidanzata, sostenne che, se costei gli avesse subito buttato le braccia al collo implorando perdono, egli non sarebbe stato trascinato al delitto. In ogni modo sarebbe troppo puerile ammettere che il Severino in un simile grave frangente si fosse preoccupato di abbottonarsi i pantaloni, anziché darsi subito alla fuga o prepararsi alla difesa. Risulta pertanto manifesta la falsità delle asserzioni fatte dai giudicabili riguardo al comportamento del Bonini verso la ragazza.

Circa poi i mezzi, con cui furono inferte alla vittima le gravissime lesioni che ne cagionarono la morte, il racciani e la Bugli hanno parlato esclusivamente di colpi vibrati con un coltello e di calci tirati dal racciani stesso con la punta o il tacco delle scarpe; ma i reperti necroscopici indicano chiaramente che dovette essere usato anche altro mezzo lesivo. Infatti sul volto del Bonini furono rilevate numerose ferite, che il perito descrive come ferite lacero-contuse e che, per conseguenza, non poterono esser prodotte col coltello in giudiziale sequestro, mentre, d'altra parte, non sembra che possano essere state prodotte con la punta o il tacco di una scarpa o di uno zoccolo, perché in tal caso avrebbero presentato un aspetto figurato, riprodotto in qualche punto il contorno arcuato sia della punta, sia del tacco; chè se poi le scarpe o gli zoccoli fossero stati chiodati, è impossibile che i chiodi non avessero lasciato alcuna impronta visibile della loro azione. Inoltre, se si tien conto che le ossa

*Mancini*

della volta cranica, dall'occipitale al frontale attraverso i parietali, e le ossa ancora della base del cranio, comprese anche le grandi ali dello sfenoide, presentavano fratture multiple, irregolari ed in parte comminute, si da dare -secondo il perito- l'apparenza di una vasta fratturazione e maciullamento delle ossa craniche stesse, devesi ritenere che lesioni di tale entità non possono essere state prodotte con calci, per quanto tirati con forza e decisione, giacche, anche ammesso che la volta cranica, che il perito ci descrive come sottile, avesse una minor resistenza, non si spiegherebbe con un meccanismo siffatto la fratturazione estesa e comminuta delle ossa della base del segmento occipitale, dato il notevole spessore e la notevole resistenza di questo segmento basilare del cranio. L'eccezionale gravità delle fratture del cranio, costituenti quasi uno sfracellamento del medesimo, inducono a ritenere che con altro corpo contundente esse siano state causate, ad es. con una pietra od anche, con maggiore probabilità, con un bastone o randello azionato con grande violenza, in quanto l'uso di un simile mezzo, oltre a spiegarci le fratture multiple e comminute dello sfenoide cranico, ci spiega agevolmente le fratture multiple e comminute dell'osso zigomatico sinistro, nonché l'amplissima ferita, lunga 11 cm., esistente nella regione fronto-parietale destra con corrispondente ampia soluzione di continuo delle ossa craniche sottostanti e con lacerazione delle meningi e spappolamento della sostanza nervosa; la quale ferita, per la sua forma e i suoi caratteri e per le lesioni in profondità, male si spiegherebbe con un colpo inferto con una pietra e tanto meno con un colpo d'arma da punta e da taglio. Vero è che, secondo la descrizione del perito, detta ferita aveva margini netti e andamento arcuato, ma è ben noto come questi caratteri possano riscontrarsi in ferite sicuramente dovute a colpi di corpo contundente di forma piuttosto allungata, e ciò specialmente nel cuoio capelluto.

Con l'ipotesi ora prospettata circa il mezzo col quale sarebbero state prodotte le lesioni da corpo contundente trovano anche spiegazione le ferite riscontrate nella regione orbitaria sinistra ed alla mano destra. Infatti la ferita della regione orbitaria aveva l'aspetto di una ferita lacero-contusa ed era penetrante attraverso la palpebra superiore nella corrispondente cavità orbitaria, dove aveva determinato uno scollamento parziale del bulbo oculare. Una siffatta lesione fu probabilmente dovuta alla punta del bastone o randello, mentre è evidente come non avrebbe potuto esser prodotta col tacco o la punta di una scarpa e nemmeno, per l'aspetto lacero-contuso della soluzione di continuo della palpebra, con la punta di un coltello. Quanto poi alla ferita della mano destra, che si accompagnava alla frattura del secondo metacarpo, verosimilmente rappresentò una ferita di difesa, per aver cercato il Bonini di riparare con la mano i colpi di randello vibrati contro il cranio.

Appare infine estremamente probabile che il racciani e la Bugli abbiano mentito anche nell'indicare il luogo, ove il Bonini venne aggredito (a detta di entrambi la gola, in cui scorre la "Fossetta di Tassinai"). In proposito è da prendere in esame la

ra riferite, e la testimonianza Scarpelli, si potrebbe a tutta pri-  
 ma essere indotti a prestar credito a quest'ultima, considerando,  
 da un lato, che un comprensibile sentimento di avversione e di o-  
 dio avrebbe potuto trascinare i Bonini ad alterare la verità per  
 aggravare la posizione dei prevenuti, dall'altro che la Scarpelli,  
 estranea ai fatti e non legata da vincoli di parentela né con  
 gli imputati né con la vittima, non avrebbe un interesse a menti-  
 re e che anzi la versione da lei offerta all'Autorità Giudiziar-  
 ia trova più o meno diretta conferma non solo nelle deposizioni  
 del fratello Bruno e della madre, Pieri Chiarina, ma anche in quel-  
 le di altri testi, tra cui Fabiani Ferrando, il quale, unitosi ai  
 fratelli Bonini nella ricerca del caverino, fu presente al collo-  
 quio svoltosi nel pomeriggio del 12 aprile fra la bruna Scarpelli  
 e l'Averardo Bonini.

Ma una più attenta valutazione delle testimonianze in oggetto  
 può avviare verso una diversa conclusione.

Se, invero, la Scarpelli avesse udito un semplice grido nel co-  
 sco - grido che essa medesima esclude fosse il aiuto- ed avesse  
 quindi veduto unicamente la Bugli incamminarsi verso la propria a-  
 bitazione in compagnia di un uomo, non avrebbe avuto motivo di at-  
 tribuire particolare importanza ad un fatto che non aveva di per  
 sé alcun rilievo. Essa invece si affrettò ad informare la madre  
 e il fratello di ciò che ha visto e sentito, e la voce che gli  
 Scarpelli hanno avvertito qualcosa dalla parte di Tassinaria si  
 diffonde e perviene ai Bonini che sono alla ricerca del loro con-  
 giunto scomparso.

D'altronde è la stessa Bugli ad affermare che, uscita sul  
 sentiero subito dopo che l'assassinio era stato consumato, senti  
 la Scarpelli chiamar "Bruno" e domandare anche di "Emilio" e la  
 vide quindi comparire sul poggio insieme alla madre e ad altre  
 persone. La Bugli giunge che lo Scarpelli Carlo e la Tagliarini Ida  
 han riferito che la Bugli si determinò a confessar loro l'uccis-  
 sione del Bonini ad opera del racciani dopo che il Bonini Bruno e  
 il Fabiani le avevano contestato che essa doveva pur sapere qual  
 che cosa, poiché si trovava con le pecore là dove gli Scarpelli  
 (o, meglio, la Bruna Scarpelli) avevano veduto due individui neri  
farsi. E del resto, se la Miranda, dopo aver già risposto di nul-  
 la sapere ad una domanda di notizie sullo scomparso rivolta  
 dai congiunti di costui, si indusse successivamente a confessare  
 di essersi trovata presente all'assassinio, le dovettero esser mos-  
 se precise contestazioni, si da farle comprendere che nulla vale-  
 va ormai tacere o mentire, essendovi stata una testimone oculare  
dell'aggressione subita dal Bonini.

Vi è pertanto motivo di ritenere che la Scarpelli bruna (e  
 lo stesso dicasi per la madre ed il fratello di costei, nonché per  
 il Fabiani) non abbia rivelato all'Autorità Giudiziaria tutto  
 quanto era a sua conoscenza, quale che sia stata la ragione di ta-  
 le suo atteggiamento (forse il timore di riferire circostanze,  
 che avrebbero potuto aggravare la posizione degli imputati, e di  
 esporsi così al risentimento dei familiari di costoro o rendersi  
 invisa anche ad altri abitanti della zona). Ma dalle altre risul-  
 tanze sopra indicate si potrebbe comunque desumere che la Scar-

pellì vide un uomo -verosimilmente il Facciani- precipitarsi su di un altro -il Bonini-, azzuffarsi con lui e con lui rotolare a terra a breve distanza dalla Bugli sul sentiero che attraversa la "Fossetta di Tassinaià". Sul sentiero quindi sarebbe avvenuta l'aggressione e non nell'interno della gola (luogo, questo, sottratto alla vista della Scarpelli), come hanno invece costantemente affermato i due odierni giudicabili.

I quali, del resto, anche nel riferire la loro condotta e i loro rovimenti prima della consumazione dell'omicidio e successivamente a questa ne danno sempre versioni uniformi, nè sempre dicono il vero. Mentisce, ad es., il Facciani quando afferma ai carabinieri di essersi recato dal fabbro di Villore la mattina dell'11 aprile per ritirar degli attrezzi già portatigli in precedenza a riparare, mentre fu proprio in quell'occasione che gli portò quegli attrezzi, come egli dovrà pure ammettere nei successivi interrogatori. Mentisce ancora il Facciani nell'indicare l'ora in cui giunse alla Fossetta di Tassinaià: alle 12,30 o poco più, secondo le sue dichiarazioni istruttorie, alle 11,30 addirittura secondo le precisazioni da lui fatte in udienza, mentre risulta che egli giunse a Villore sul mezzogiorno (dep. Giudici Andrea), che si trattenne un poco nella bottega del fabbro, che partì da Villore verso le 13 (dep. Brazzini Primo) e che lungo il percorso da Villore a Tassinaià fu veduto: alle 13,30 circa dal teste Bargelli Umberto e verso le 14 dalla Rosselli e dalla Orriolici. Egli dà pure discordanti versioni circa l'ora, ad es., in cui uscì di casa per tornare sul luogo del delitto ad occultare il cadavere e circa le modalità del trasporto di questo. Contrastano inoltre il Facciani e la Bugli nel precisare l'atteggiamento tenuto dall'uno verso l'altra subito dopo il delitto (atteggiamento che l'imputata afferma gravemente minaccioso, mentre il Facciani nega di aver rivolto minacce a costei), come nel riferire il contenuto del colloquio svoltosi tra loro durante il ritorno alla Casa Nuova (la Bugli assume che in tale occasione il fidanzato espresse la propria meraviglia perchè il Bonini, pure avendo ricevuto quattro coltellate, aveva ancora avuto la forza di dire "sta' fermo col coltello", e manifestò altresì il proposito di impossessarsi del portafoglio dell'ucciso per dividere con lei il denaro; circostanze smentite invece recisamente dall'imputato); e si potrebbe proseguire a lungo in simili rilievi.

Appare già evidente da quanto sin ora ~~rilevato~~<sup>esposto</sup> come dalle versioni dei prevenuti non possa trarsi una conoscenza sicura della realtà dei fatti, nè dei moventi del delitto; anzi su circostanze di indubbio valore sono stati entrambi sorpresi in palese mendacio. La quale la ragione di questo contegno processuale? L'uccisione del Bonini fu effettivamente attuazione immediata di una risoluzione criminosa improvvisa, come essi sostengono, e l'alterazione della verità da parte loro è dovuta al tentativo dell'uno di attenuare al massimo la propria responsabilità, alla volontà dell'altra di non risultare complice di quell'efferato delitto? Ovvero costoro -senza aver saputo peraltro, adottare o mantenere una identica linea di difesa- cercano di nascondere una realtà ben più grave, quale è sinteticamente riprodotta dalle due aggravanti contestate al dibattimento (l'aver cioè agito con premeditazione ed a scopo

*Scavini*

di rapina):

Si tenga presente al riguardo che il Bonini nelle sue gite per le borgate e i casolari delle frazioni di Rostolena e di Millore doveva necessariamente portar seco una certa quantità di denaro per pagare la merce acquistata. Ora non è affatto assurdo pensare che due giovani, privi di scrupoli morali, come il Facciani e la Bugli, i quali intendevano sposarsi entro breve tempo, ma avevano scarse disponibilità economiche, possano aver concepito il proposito di trarre in un agguato il Bonini e sopprimerlo per depredarlo di quel denaro. Lo sta di fatto che il portafoglio col denaro contenutovi fu sottratto al cadavere della vittima. D'altra parte, ove si ritenesse che gli imputati si fossero preventivamente accordati per depredare lo straccivendolo, ben difficilmente si potrebbe escludere in loro anche il proposito di ucciderlo. Se costui fosse rimasto in vita, avrebbe sicuramente denunciato i suoi rapinatori, che egli ben conosceva; e, se pur non avesse potuto riconoscere il Facciani, avrebbe comunque indicato nella Bugli colei che lo aveva attirato in Tassinara, talchè le indagini per addivenire alla scoperta dei colpevoli si sarebbero tosto indirizzate verso di lei.

Fin dal primo momento, non appena raccolte le dichiarazioni della Bugli e del Facciani, gli investigatori furono però dominati dalla convinzione che il delitto fosse stato commesso per motivi di gelosia (così leggesi nel primo rapporto del CC. di Vicchio del 13 aprile 1951; e v. pure il rapporto 5 giugno '51 redatto dai mar.lli Greco e Pailla della Squadra Investigativa CC. di Polizia Giudiziaria). Le indagini non ebbero perciò quell'ampio respiro necessario per vagliare tutte le possibilità, bensì furono principalmente incanalate in una sola direzione con la conseguenza che vennero trascurati elementi di indubbio rilievo. Né su diversi binari si condusse la formale istruzione, sì che il magistrato istruttore nella sua sentenza di rinvio a giudizio, richiamandosi sostanzialmente alle versioni degli imputati, osservava: "Dall'istruzione è rimasto escluso che il Facciani abbia agito con premeditazione; anzi, secondo le risultanze processuali, il prevenuto avrebbe agito improvvisamente sotto la spinta dell'aver sorpreso la fidanzata mentre si accoppiava con il Bonini".

La Corte deve ora esaminare se alla stregua delle risultanze dibattimentali e di considerazioni logiche una tale conclusione può esser tuttora accolta.

Per escludere la possibilità di un previo concerto ai danni del Bonini la difesa del Facciani ha sostenuto che gli imputati non potevano conoscere in precedenza in qual giorno lo straccivendolo si sarebbe recato a Foggio Secco e che, d'altronde, la decisione del Facciani di recarsi a Tassinara per incontrare la fidanzata nelle prime ore pomeridiane dell'11 aprile fu del tutto occasionale e venne da lui presa sul momento - anche per suggerimento del Brazzini Primo -, dopo che il Giudice lo ebbe avvertito di non potergli accomodare gli attrezzi prima di qualche ora.

Risulta in proposito (v. rapporto 6 giugno 1951) che il 10

nini era solito fare le sue gite nelle zone di Rostolena e Villore nei primi tre giorni della settimana, ma non aveva un giorno fisso per recarsi in una piuttosto che in un'altra di queste località; ed anzi saltava anche qualche gita, tanto è vero che l'ultima volta che si era recato alla Casa Nuova prima dell'11 aprile era stato una quindicina di giorni innanzi. Sin da allora, però, secondo quanto asserito dalla Bonini Maria Annunziata, il Severino le aveva detto che sarebbe tornato a Roggio Secco proprio l'11 aprile, avendo fissato di trovarsi là per tal giorno con certo Ciucchi Antonio, che gli aveva proposto l'acquisto di uno strettoio. Ed il fabbro legname sivi dietro da Vicchio ha dichiarato ai carabinieri che, recatosi il 9 aprile dai Bonini per proporgli di andare insieme due giorni dopo a vedere dei mobili antichi in vendita a Cuccino, costui gli rispose di doversi recare a Roggio Secco proprio l'11 aprile (rimasero poi d'accordo di andare a vedere quei mobili nel pomeriggio del 10). Il Ciucchi Antonio a sua volta, riferendo di avere incontrato lo straccivendolo a Roggio Secco presso il proprio colono Bargelli verso le 12,30 dell'11 aprile, ha ammesso di averlo invitato a casa per mostrargli un torchio da uva che intendeva vendergli, senza tuttavia precisare se già in precedenza avesse a tale scopo fissato con lui un appuntamento.

Sulla base di tali risultanze si può ritenere, ad avviso della Corte, che sin dalla sua precedente gita il Bonini avesse fissato di far ritorno a Roggio Secco il mercoledì 11 aprile. Con ciò non rimane provato, è vero, che la famiglia Scarpi ed in particolare la Bugli (e quindi anche il Racciani) sapessero di questa sua decisione; ma sin d'ora non appare affatto improbabile che ne fossero stati da lui avvertiti affinché gli preparassero degli stracci per quando egli sarebbe tornato. Non si ha comunque la prova che gli imputati ignorassero che il Bonini sarebbe venuto alla Casa Nuova l'11 aprile e non fossero quindi in grado di concertare un piano criminoso; l'esistenza o meno del quale dovrà perciò esser desunta dagli altri elementi di causa.

La presenta maggior consistenza l'altro argomento difensivo sopra accennato. Che il Racciani ben poteva prevedere che al fabbro sarebbe occorso del tempo per riparargli gli attrezzi; e in tale previsione appunto egli può aver preordinato quella gita a Villore in quel giorno, onde aver poi un pretesto per recarsi in Tassinio. E non è per nulla dimostrato che il proposito di andare a trovare la fidanzata sia sorto in lui improvvisamente, dietro suggerimento del Brazzini. Quest'ultimo ha dichiarato di aver soltanto chiesto al Racciani se sarebbe andato dalla Bugli; e lo stesso imputato non ha mai sostenuto di aver seguito semplicemente un suggerimento dell'amico.

È stato osservato ancora dalla difesa che, ove il Racciani avesse premeditato di uccidere il Bonini, egli sarebbe ricorso a più sicuri ed efficienti mezzi di offesa (se non ad una pistola, che il rumore dello sparo avrebbe potuto essere udito da altri anche a distanza, almeno ad una scure od altra arma del genere) e non si sarebbe armato invece di un semplice coltello a serramanico, la cui efficacia aggressiva poteva poi risultare inadeguata di fronte ad una pronta ed energica reazione dell'agredito. Ma a ciò

*Stromboli*

è facile obiettare che, mentre un coltello era agevolmente occulta-  
bile in una tasca del vestito, una scure (o altro simile strumen-  
to) per le sue stesse dimensioni avrebbe potuto non passare inos-  
servata a chi il Pacciani avesse casualmente incontrato lungo il  
cammino verso Tassinai, onde non sarebbe stato prudente sceglier-  
la come arma. D'altro lato è certo che il Pacciani per colpire il  
Bonini si servì anche di un corpo contundente, verosimilmente un  
randello; e comunque la subitanità dell'aggressione poteva garan-  
tirgli la perfetta riuscita dell'impresa, impedendo ogni possibile  
seria reazione da parte del Bonini (per di più il Pacciani avreb-  
be potuto fare assegnamento sul concorso della Bugli).

Ma contro la tesi del delitto premeditato - si è pur sostena-  
to - vi sarebbe in ogni modo la circostanza che il denaro non fu  
asportato subito di dosso alla vittima, ma solo a distanza di ore,  
il che provverebbe appunto che l'idea di impossessarsene sarebbe  
sorta in un secondo momento. Tale è, invero, la concorde versione  
degli imputati, ed il fatto che i biglietti di banca sottratti al  
Bonini erano ancora bagnati, allorché furono ritrovati dai carabi-  
nieri in casa Pacciani, starebbe a confermare che dovevano essere  
rimasti a lungo indosso al cadavere sotto la pioggia, caduta in ab-  
bondanza nella serata dell'11 aprile. Non è questo però, a giudi-  
zio della Corte, un argomento decisivo. A prescindere da quanto as-  
sumono il Pacciani e la Bugli, che avrebbero un evitante interesse  
ad alterare su questo punto la verità, bastino due osservazioni: 1)  
ben può darsi che gli imputati, una volta accertati che i loro co-  
vimenti erano stati osservati da altra persona (la Scarpelli), si  
siano affrettati ad allontanarsi dal luogo del delitto senza per-  
quisire il cadavere, ma riservandosi di tornarvi successivamente  
per portare a termine il loro piano criminoso; 2) non è affatto  
da escludersi che il denaro si sia bagnato o mentre era indosso al  
lo stesso Pacciani - il quale rimase non poco tempo sotto la piog-  
gia e fece la sera ritorno a casa con gli abiti fradici - o per es-  
sere il portafoglio caduto accidentalmente nell'acqua (ad es. nel  
fosso di Tassinai durante o dopo l'aggressione contro il Bonini).  
Si tenga, inoltre, presente che il Pacciani ha reso discordanti al-  
cune dichiarazioni in ordine alle circostanze, in cui venne in possesso  
del denaro, ora affermando di aver raccolto il portafoglio sul luo-  
go del delitto, essendogli caduto nell'atto di spostare il cadave-  
re, ora precisando di averlo ritrovato per terra nel ripercorrere  
il cammino già fatto trasportando il cadavere.

denaro

Riguardo appunto al denaro è anzi da rilevarsi che in casa  
Pacciani fu rinvenuta la somma di 11.000 lire, somma che l'imputa-  
to assume esser tutta quella contenuta nel portafoglio della vit-  
tima e di cui egli si impossessò. La Bonini Maria Annunziata  
ha asserito che, prima di partire da Vicchio per Cuccino la sera  
del 9 aprile, il Severino prese 25.000 lire, come essa medesima po-  
tè direttamente controllare; e dalle indagini condotte dall'arma  
presso coloro, da cui il Bonini dovette fermarsi nelle sue gite del  
10 e dell'11 aprile per eventuali acquisti, è risultato che egli  
spese 20 lire nella giornata del 10 e 385 lire (quelle pagate al-  
la famiglia Scarpi per acquisto di un golf usato e di lana grez-  
za) il giorno successivo. Egli dunque avrebbe dovuto avere con se

quando fu ucciso, non . . . 000 lire soltanto, ma quella maggior somma residuata gli dalle 25.000 lire dopo effettuati i suddetti pagamenti (si aggiunga che, mentre l'imputato afferma di aver preso il denaro soltanto dal portafoglio, la Tagliaferri riferisce che per pagare la merce acquistata alla Casa Nuova il Bonini tolse il denaro da un libretto che teneva nella tasca dei pantaloni; ma né somme, né libretti furono poi rinvenuti sul cadavere dagli investigatori). Poiché quel denaro sarebbe ammontato a poco più del doppio di quello recuperato presso il Facciani, il quale potrebbe pure averne speso una piccola parte il giorno successivo al delitto, quando si recò a Vicchio per il mercato, sorge naturale il sospetto che egli si sia trattenuto solo una metà della somma effettivamente sottratta al cadavere e che l'altra metà sia andata alla Bugli o ad un eventuale altro complice del delitto; che, in definitiva, poco dopo la consumazione dell'omicidio vi sia stata una spartizione del bottino, circostanza questa che meglio si inquadrirebbe in una ipotesi di rapina e di omicidio a scopo di rapina.

Tuttavia, né sarebbe da escludersi che, all'infuori di ogni preventivo accordo, i due fidanzati abbiano sul momento deciso di approfittare della morte del Bonini per impossessarsi del denaro e dividerlo tra loro, né può ritenersi pienamente raggiunta la prova che costui all'atto dell'aggressione avesse con sé oltre 24000 lire. Non che si debba dubitare della sincerità e della veridicità della testimonianza della sorella dell'ucciso; ma è l'esito delle indagini svolte - con lodevole prontezza, certo, e con diligenza dai carabinieri - che non può ritenersi decisivo per stabilire la sorte di quella maggior somma, che non è stata recuperata. Dette indagini furono condotte in quelle zone percorse dal Bonini nelle sue gite del 10 e dell'11 aprile; ma nulla vieta di pensare che, all'insaputa della sorella, costui possa avere versato quel denaro ad altri, in Vicchio stessa, la sera del 9 aprile, dopo essere uscito di casa e prima di recarsi a Cuccino; ed appare ugualmente possibile che taluno di coloro, che sono stati interrogati in proposito dall'arma, pure avendo ricevuto delle somme dal Bonini abbia avuto interesse a tacere una simile circostanza.

Ma quel primo sospetto di una spartizione del denaro fra i complici del delitto in esecuzione di un loro piano criminoso prestabilito risulta, in certo modo, rafforzato dall'attenta valutazione di altre circostanze.

Non si può non rimanere colpiti dal fatto che il Facciani ed il Bonini si siano venuti a trovare nello stesso momento alla Fossatta di Tassinaià, dove l'uno di loro doveva incontrare così tragica morte; località che il Facciani aveva raggiunto per una via inusitata e donde il Bonini non avrebbe dovuto passare nel suo ritorno dalla Casa Nuova a Cuccino. Si trattò davvero di una fatale coincidenza oppure la loro contemporanea presenza in quel luogo era stata prevista e voluta?

Tendiamo anzitutto in esame i movimenti del Facciani dopo la sua partenza da Villore. Egli non percorre la strada che è normalmente seguita per portarsi a Foggio Secco, ma sceglie una via diversa attraverso i boschi, che, se più breve dell'altra di circa un chilometro, è però assai più faticosa e difficile; né egli, che pur faceva all'amore con la Bugli da un anno e mezzo e non di ra-

*Mancini*

do si recava a trovarla alla casa di  
parte, tanto è vero che si fa dare le necessarie indicazioni dai  
Brazzini, con cui si accompagna per alcune centinaia di metri. Per  
quale motivo il Pacciani sceglie questo percorso insolito? Forse  
per giungere più presto dalla sua ragazza? Questa sembrerebbe la  
spiegazione più ovvia, ma non si accorda affatto col successivo com-  
portamento di costui. Partito da Villore intorno alle 13, lungo il  
cammino egli è sceso seduto su un sasso dal teste Bargelli Umber-  
to verso le 13,30 e poco più oltre, incontratosi con la Rosselli e  
la Orfiolici, egli si intrattiene con loro a conversare, quando sono  
già le 14 circa; scende infine lungo il pendio verso la Fossetta di  
Tassinai. Un'ora dunque o più (sia pur prendendo come approssima-  
tivi i riferimenti di orario da parte dei testi) per compiere un  
km. e mezzo circa di strada. Il Pacciani non dimostra davvero trop-  
pa fretta! Si aggiunga che, se avesse voluto vedere al più presto  
la Bugli, egli si sarebbe recato direttamente alla Casa Nuova, ove a  
quell'ora essa avrebbe dovuto trovarsi per il fienare; ed invece,  
giunto alla strada che dalla località dell'ancisa porta alla Casa  
Nuova, anziché volgere in direzione di questa prosegue oltre per di-  
scendere poi in Tassinai, dove sosterrà sino all'arrivo della Bugli  
ed del Bonini. Si è assunto al riguardo da parte dello stesso impu-  
tato che egli non si recò a casa della ragazza perché i di lei fa-  
miliari non avrebbero veduto di buon occhio una sua visita in gior-  
no feriale (ma non vi si recò forse poco dopo aver consumato il la-  
vato e non vi si trattenne per asciugarsi e per attendere che spio-  
lasse, senza che alcuno della famiglia scarpì gli facesse delle os-  
servazioni?) e che del resto egli sperava di trovare ancora la fi-  
anzata nel bosco con le pecore; ma, per dare una qualche consisten-  
za a tale assunto, egli ha dovuto mentire nell'indicazione dell'ora  
in cui giunse a Tassinai, spostandola sino alle 11,30.  
Il Pacciani non aveva perciò quella fretta, che bene avrebbe po-  
tuto giustificare la scelta del percorso da lui compiuto.  
D'altra parte, se scopo della gita a Tassinai fosse stato sem-  
plicemente quello di intrattenersi un poco con la fidanzata, mentre  
essa badava le pecore, egli avrebbe dovuto avere la certezza o qua-  
si di incontrarla in quella località per non correre altrimenti il  
rischio di fare inutilmente quella strada tutt'altro che facile e  
piana. Ma come poteva avere quella certezza? Dalle deposizioni del  
la Tagliaferri Ida e della stessa Bugli risulta che non solo que-  
st'ultima, ma anche i suoi fratelli e le sue sorelle erano addetti  
a condurre le pecore al pascolo; ed ora andava l'uno, ora l'altro, a  
seconda delle altre faccende o lavori che a volta a volta ciascuno  
aveva da sbrigare; e la miranda, era anzi quella che vi andava meno  
di tutti; nè sempre le pecore venivano portate in Tassinai. Il va-  
lore di queste risultanze è stato talmente avvertito dall'imputato,  
che nel corso del dibattimento egli è giunto a dichiarare di avere  
in effetti, sin dalla domenica precedente, fissato un appuntamento  
con la ragazza per il pomeriggio dell'11 aprile alla Fossetta di  
Tassinai. Subito dopo però, accortosi del passo falso compiuto, e-  
gli ha modificato sostanzialmente tale versione, asserendo che la  
miranda gli aveva detto soltanto che quella settimana sarebbe toc-  
cato a lei andar con le pecore; circostanza, tuttavia, non solo smen-  
tita dalla ragazza, ma contraddetta dalle altre risultanze surrife-

rite, le quali provano come tra i figli della Tacchiaferri e dello Scarpi non fossero stabiliti dei turni per portare le pecore al pascolo. Resta comunque il fatto di quella prima dichiarazione di indubbia gravità. Ma con essa il Pacciani, in un momento di sconforto, voluto confessare quanto era realmente accaduto, oppure nell'ansia di difendersi, ne riuscendo ad orientarsi sotto il fuoco di stringenti contestazioni, egli ha affermato una circostanza non vera nell'errata opinione di portare un elemento a sé favorevole? Orne, se appunto vi fu, la tesi del delitto improvviso non potrebbe resistere. Se la Bugli sapeva che il Pacciani la stava attendendo presso la Fossetta di Tassinaiia, non sarebbe stato nè logico nè naturale -salvo il caso appunto di un precedente accordo criminoso ai danni del Bonini- che ~~XXXX~~ si fosse fatta accompagnare da questi sin là, quale che ne fosse lo scopo (quello di avere insieme rapporti intimi, come sembrerebbe più verosimile, od altro qualsiasi), tanto più conoscendo essa il carattere del fidanzato, che altre volte le aveva fatto delle scenate per gelosia. Ma al quesito sopra propositosi non ritiene la Corte di poter dare una risposta senza vagliare tutte le risultanze di causa; chè, di per sé, l'ipotesi che il Pacciani nel riferire la circostanza dell'appuntamento, abbia mentito in conseguenza di una errata condotta difensiva non appare affatto assurda, ove si considerino la sua limitata intelligenza, la sua lentezza nell'afferrare le situazioni, l'angoscia e il turbamento in lui certamente prodotti dalla gravità della sua posizione.

Ora, quanto è già stato osservato a proposito della gita del Pacciani a Tassinaiia e dello scopo della medesima giustifica certamente il dubbio che non meramente casuale sia stato l'incontro di costui col Bonini.

Circa poi le ragioni della presenza di quest'ultimo in quella località si deve tener presente: che egli, per quel che è risultato, non aveva mai avuto in precedenza rapporti intimi e nemmeno confidenziali con la Bugli; che quel giorno in casa Scarpi mostro una certa fretta di andarsene perchè doveva ancora fermarsi presso alcune famiglie coloniche di Foggio Secco per ritirar della merce prima di far ritorno a Uccino (doveva anche passare dal Ciucchi Antonio per vedere il torchio da uva); che in effetti, uscito dalla Casa Nuova, non prese senz'altro la via del bosco dietro la ragazza, ma si incamminò per la strada di Foggio Secco, dalla quale peraltro devì poco dopo per un sentiero (lungo il quale depose la balla degli stracci, che ivi fu veduta quello stesso pomeriggio da Ciucchi Francesco e fu presa poi dal Pacciani per essere altrove nascosta), raggiungendo quindi la mulattiera che conduce alla Fossetta di Tassinaiia. Si ha l'impressione che qualcuno, o qualcosu, lo abbia improvvisamente distolto dal cammino prefissosi; forse proprio la Bugli. D'accordo col fidanzato essa avrebbe atteso il Bonini lungo la strada e con la allettante proposta di un appello carnale lo avrebbe indotto a seguirla là dove l'altro attendeva.

Indubbiamente l'esistenza di un previo concerto fra gli odiermi imputati per aggredire lo straccivendolo in luogo solitario, ucciderlo e depredarlo potrebbe spiegare e la deviazione di costui dalla sua strada, e la presenza del Pacciani nel luogo, ove poi av-

*M. M.*

venne il delitto e l'asportazione del denaro di dosso al cadavere. Ma che un previo concerto vi fu non può affermarsi; siamo sempre nel campo del sospetto, non della certezza.

Se invero l'ipotesi che il Bonini di sua spontanea volontà abbia deciso quel giorno di tentare un'avventura amorosa con la ragazza e l'abbia perciò raggiunta nel bosco non può non essere presa in seria considerazione. Si assume pure che egli non era un nonna-  
iolo; certo è che l'idea di conseguire senza troppa difficoltà i favori di una giovinetta, nota per la generosità con cui aveva fatto ad altri dono del proprio corpo, ben poteva sorridere ad un uomo ancora nel vigore degli anni, si da indurlo a ritardare di un poco il suo ritorno a casa. Né sembra strano, in tal caso, che egli non si sia diretto immediatamente sulle orme della ragazza, forse volse evitare che gli altri abitanti della casa nuova si accorgessero della direzione che intendeva prendere; forse, quando uscì di casa Scarpi, egli si proponeva realmente di prender la via del ritorno, ma poi la vista della ragazza che si allontanava con le pecore - e dalla strada di Foggio Vecco egli poteva scorgerla - risvegliò in lui improvvisamente l'appetito carnale.

Nulla vieta inoltre di pensare - data l'indole della Dugli, non inelutabile agli illeciti amori - che sia stata lei ad lasciare il Bonini per soddisfare la propria libidine e far mercato delle proprie grazie. Contro l'ipotesi del previo concerto sta anche la Dugli - altro lato, non solo non è da escludersi in via assoluta che il Pacciani, dovendo aspettare alcune ore prima di poter riprendere i suoi attrezzi, abbia voluto approfittare di questo tempo per fare una passeggiata dalle parti della ragazza nella mera speranza di incontrarla e di potersi intrattenere con lei in amorosi colloqui, ma è ravvisabile anche un altro movente a quella gita (movente che, seppur non indicato espressamente dall'imputato - nel timore forse che il rivelarlo non giovasse alla sua posizione - traspare tuttavia dalle sue dichiarazioni).

Il Pacciani, è innegabile, provava una forte attrazione, sia prevalentemente sensuale, verso la Miranda e intendeva sposarla. Come conosceva si i trascorsi amorosi, ma, una volta fidanzatosi, era fatto promettere da lei (la circostanza è riferita da entrambi i prevenuti) che gli sarebbe stata sempre fedele. Non avrebbe potuto tollerare che costei continuasse a concedersi ad altri; il suo orgoglio di maschio ne sarebbe rimasto profondamente ferito. Un giorno le fece una scenata perché la vide prendere a braccetto il giovane Ciucchi Antonio). Ma delle voci cominciarono a giungere all'orecchio sul contegno poco serio della ragazza, secondo quanto è stato da lui asserito; alcuni suoi amici di raterno lo avrebbero avvisato che la Miranda si perdeva con tutti e gli avrebbero precisato, tra l'altro, di averla veduta in motocicletta con una maria forestale. Fu così essersi insinuato nel suo animo il sospetto angoscioso che la giovane fosse venuta meno alla promessa fattagli. È proprio il giorno precedente al delitto, intrattenendosi con l'amico bernardi Sirio (v. dep. di questi), egli ebbe a manifestare il proposito di "continuare" a sorvegliare la Dugli, aggiungendo che se nulla gli fosse poi risultato a carico di costei, a raterno avrebbero imparato a conoscerlo meglio. Ma quali luoghi sarebbero stati più favorevoli ai di lei amorosi convagni di quei boschi - considerazione che essi non potevano fare molto assegnamento sull'adesione agli adescamenti della ragazza da parte del Bonini occupato nel suo giro d'affari. Post

schì piuttosto solitari che si stendevano nelle vicinanze della casa Nuova e dove essa non di rado conduceva le pecore al pascolo, quei boschi alla cui ombra in passato essa aveva avuto più volte rapporti intimi con vari giovani? Può ben darsi dunque che proprio per sorvegliare la ragazza il Facciani si sia mosso da Villore alla volta di Tassinaià alle 13 circa dell'11 aprile 1951. E si comprende anche il perchè egli abbia compiuto un percorso insolito, avesse preso la strada consueta, che sbocca in quella di Foggio Negro e non l'itinerario distanza dalla casa Nuova, egli poteva esser facilmente veduto o dalla stessa ragazza o dai suoi familiari e vicini, che avrebbero potuto avvertirla della presenza di lui; sarebbe così venuto meno quell'elemento della sorpresa che gli era necessario per sincerarsi della fondatezza dei suoi sospetti. Egli perciò passa per luoghi poco frequentati, senza troppo avvicinarsi alla Casa Nuova. Incontrate poi la Rosselli e la Orfiofici e avendo appreso da costoro che la fidanzata sarebbe tornata in quel pomeriggio in Tassinaià, egli prosegue in tale direzione.

Nè, così ricostruendosi i fatti, viene a mancare una spiegazione psicologica del delitto. Il Facciani, che è in attesa della ragazza, la vede ad un tratto avvicinarsi in compagnia del Bonini. Forse i due conversavano soltanto, forse l'uomo teneva un atteggiamento più che confidenziale verso la sua compagna; certo non si giunse ad un congiungimento carnale (nè, a quanto risulta, il Bonini tentò con la violenza di possedere la Bugli). Ma il semplice fatto che i due siano insieme può esser sufficiente per il Facciani a mutare in certezza quelli che sino ad allora erano stati unicamente sospetti. A qual fine, se non per un convegno amoroso, la giovane e lo straccivendolo si ritrovano in quella località solitaria? Egli si sente profondamente colpito nel suo amor proprio e cerca una soddisfazione; vuol mostrare alla Bugli - che è pur sempre l'oggetto dei suoi desideri - di che cosa egli sia capace; vuol compiere un atto di forza, nel timore che altrimenti lo si possa rimproverare di debolezza e di viltà; e, brandito un ramo d'albero o altro corpo contundente trovato sul posto, egli va contro il Bonini, in cui vede il rivale, attraverso la cui eliminazione può riconquistare la ragazza e vendicare la sconfitta subita (si ricordi che in precedenza aveva detto al Brazzini di sospettare della fedeltà della Bugli e di non sapere quel che avrebbe fatto, se l'avesse trovata con qualcuno).

Non che, peraltro, si possa prestar credito all'imputato quando egli afferma di esser stato trascinato al delitto da una passione violenta, che annullò in lui la volontà e la coscienza dei propri atti. A parte la considerazione che per il nostro sistema penale gli stati emotivi e passionali non incidono di per sé sulla imputabilità del soggetto, non v'ha dubbio che un uragano di tanta gravità avrebbe lasciato tracce profonde e durevoli nella psiche dell'assassino, determinando in questi uno stato di depressione o, per contrario, di eccitazione, una volta che egli si fosse reso perfettamente conto della gravità dell'azione compiuta ed avesse ripensato alla infedeltà della ragazza. Il suo comportamento, invece, dopo la comminazione del delitto è del tutto normale, coerente, freddamente tranquillo. Egli si affrettò a lavarsi le mani ed a toglier, dagli abi-

*Scovini*

le macchie del sangue della vittima; si avvia quindi, conversando con la fidanzata verso la Casa Nuova, dove si trattiene per attendere che spiova, e nessuno di coloro che lo vedono e gli parlano (Tagliaferri Ida e Nati Bruno) scorge in lui nulla che tradisca un turbamento dell'animo. Egli si preoccupa poi di cancellare le tracce del delitto, di ricercare e nascondere la bailla dei bonini, che potrebbe indicare ai altri la direzione presa da costui; si rifugge dall'impossessarsi del denaro della vittima e dal trasportarne a notte il cadavere attraverso il bosco per occultarlo in luogo più sicuro. Il Racciani non perde mai il controllo di sé, nulla di anormale nel suo atteggiamento è notato dai giudici, quando alla sera egli passa dalla bottega di costui per ritirare gli attrezzi, e nulla è notato dai suoi amici Caveri e Bernardi, quando il giorno successivo lo incontrano a Vicchio, ove egli si intrattiene a bere e giocare.

Non, dunque, passione che tutto travolge e schianta. Il certo carattere violento e brutale del Racciani (quale ce lo descrive anche il suo amico Bernardi Cirio, che riferisce, fra l'altro, di aver saputo da un contadino come l'imputato durante un litigio arrivare al punto di mettere il padre a galera sulla gratella del Comune - circostanza risultata pure ai carabinieri nel corso delle loro indagini) basta a darci ragione del suo comportamento criminoso e feroce.

All'azione omicida del Racciani non rimase estranea la Buca, la cui responsabilità per concorso nel delitto non può in ogni caso essere esclusa. Si consideri l'atteggiamento da lei tenuto durante l'aggressione contro il Bonini. Essa non cerca di impedire il tragico evento, essa non grida aiuto, nè cerca di fuggire, come sarebbe stato logico ove avesse tenuto anche per la propria incolumità (solo in un secondo momento avrebbe, a suo dire, tentato la fuga, gridando aiuto); rimane invece spettatrice di quel fatto di sangue (il sospetto che anch'essa abbia inferto colpi alla vittima non è stato neppure adombrato), non solo, ma, per sua esplicita ammissione, è essa medesima ad incitare il Racciani a "picchiare" il Bonini (l'imputato dirà "ammazzare"). E dopo che il delitto è stato consumato, nulla in lei rivela uno stato di angoscia, di dolore, di spavento. E' perciò convinzione di questa Corte, ove si acceda all'ipotesi del delitto improvviso (chè, se il delitto fosse stato premeditato, la colpevolezza della Buca risulterebbe ancor più evidente e più grave), che la giovane, vistasi scoperta insieme allo straccivendolo dal fidanzato, che veniva contro di loro in atteggiamento tutt'altro che pacifico, abbia voluto allontanare ogni sospetto sulla leggerezza della propria condotta dall'animo di costui, del quale pur conosceva il carattere geloso e violento; e perciò si sia tosto a lui affiancata, incitandolo a colpire il rivale, da lei accusato di tentata violenza carnale ai suoi danni. Il Racciani, ancorché avesse già concepito il proposito di sopprimere il Bonini - come è verosimile - dovette ~~XXXXXXXXXXXX~~ trovarsi rafforzato nella sua risoluzione criminosa dal contegno e dalle parole della fidanzata. A favore della quale non potrebbe, dall'altro lato, essere riconosciuta l'esimente dell'aver agito in istato di necessità, non risultando provato che essa sia stata costretta, per

salvare se medesima, a deviare verso il Bonini l'azione violenta diretta dal Facciani contro di lei.

Da quanto è stato sopra osservato questa Corte è tratta ad affermare che l'ipotesi del delitto improvviso, consentendo anch'essa una ricostruzione logica dei fatti in relazione al carattere e all'indole dei soggetti, non può affatto essere respinta.

Nè valgono a seriamente contrastarla gli altri argomenti che sono stati ancora adottati dalla Pubblica Accusa a sostegno della propria tesi di omicidio premeditato a scopo di rapina.

In particolare il P. M. ha sostenuto che la premeditazione del delitto risulterebbe provata dal fatto che il Bonini subì la violenta aggressione ad opera non del solo Facciani, ma anche, contemporaneamente di altra persona (dove, verosimilmente, l'esistenza di un terzo complice del delitto, mal potendosi ravvisare uno degli esecutori materiali di quel feroce delitto nella diciassettenne Miranda, malgrado la personalità ~~svilupata~~ di lei già sviluppata). Tale convincimento il P.M. ha tratto dalla valutazione dei risultati dell'esame necroscopico, i quali peraltro unicamente di mostrano che due furono i mezzi lesivi usati contro il Bonini. Ora ben può verificarsi che ~~ixx xxxi xxxixxxxixxxx~~ successivamente usati un solo aggressore usi successivamente due mezzi lesivi, l'uno dei quali meglio adatto per stordire la vittima, l'altro per assicurarne la morte dopo averla stordita. È questo sembra si sia appunto verificato nel caso presente, in quanto i reperti necroscopici inducono a ritenere che prima ad essere inferte siano state le lesioni da corpo contundente; che, se prima fossero state inferte le ferite da coltello, dato che una di queste aveva aperto la cavità ventricolare destra del cuore, non sarebbe stato possibile - secondo gli effetti normali delle lesioni <sup>del cuore</sup> - il mantenimento di una circolazione sanguigna pienamente efficiente come, invece, doveva essere allorché furono prodotte le ferite da corpo contundente al capo attesa l'imponenza dei fatti emorragici a carico delle meningi e la presenza di numerosi piccoli focolai emorragici nella sostanza nervosa dei centri encefalici. Appare dunque verosimile che il Facciani in un primo tempo abbia colpito ripetutamente il Bonini con un randello improvvisato, riuscendo a stordirlo, nonostante che costui cercasse di riparare i colpi, ed in un secondo tempo, per affrettarne la morte, lo abbia colpito col coltello, infierendo contro di lui con colpi reiterati, prima al petto e poi al dorso; giacché le ferite della regione dorsale furono sicuramente le ultime a giudicare della scarsa emorragia da esse determinata. Nè si può seguire il P. M. quando interpreta la ferita descritta al n. 16 nel verbale di autopsia ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ (ferita esistente sul lato palmaro della mano sinistra subito al disotto della piega del polso) come da punta e taglio, considerandola quindi come una ferita di difesa in concomitanza dell'altra lesione di difesa - quella rilevata in corrispondenza della regione metacarpoale destra - sicuramente prodotta da corpo contundente. Non vi è infatti alcuna prova che la ferita di cui al n. 16 fosse dovuta a un colpo di coltello, in quanto nel verbale di autopsia il perito l'ha descritta come una ferita lacera e non ha corretto questo suo giudizio al dibattimento.

Il P.M. ha ancora sostenuto che per il trasporto del cadaver

durante la notte il Racciani dovette farsi aiutare da altra persona, precisamente il terzo complice del delitto. Indubbiamente la impresa di portare un cadavere del peso di una ottantina di chili per varie centinaia di metri in un terreno boscoso e accidentato, reso più difficile dall'abbondante pioggia caduta, era assai ardua; ma ben si può ammettere che un giovane come il Racciani, temprato alle fatiche e abituato a camminare per quei terreni, possa avervi compiuto da solo. Se è vero che egli ha reso contrastanti verso di lui circa le modalità di quel trasporto, sino a giungere ad affermare di aver portato il cadavere sulle spalle reggendolo con entrambe le mani e tenendo in bocca la lampetina che doveva rischiaramento il cammino, non si può da questo suo comportamento processuale, forse dettato da strane preoccupazioni difensive (si tenga presente che in tutta la sua linea di difesa egli ha presentato dei grandi abbandamenti, arrivando a contraddirsi su circostanze il cui numero) argomentare necessariamente l'intervento di altri nel compimento di quella macabra impresa.

La circostanza, infine, del ritrovamento da parte del Racciani della palla dell'ucciso non contraddice all'ipotesi del delitto imprevisto. Era naturale che l'imputato si preoccupasse di occultare l'oggetto, che avrebbe potuto indicare la via seguita dal Bonini e aiutare gli investigatori a scoprire il delitto; né il ritrovarlo era troppo difficile, dato che il Bonini l'aveva lasciato abbastanza in vista lungo il sentiero da lui imboccato nel <sup>delitto</sup> ~~bosco~~ <sup>la strada</sup> di Poggio Vecco per dirigersi verso Tassinara; e comunque ben poteva la moglie fornire al riguardo delle indicazioni al fidanzato, sia che fosse stata essa mezzesima ad aiutare lo straccivendolo, sia che avesse soltanto notato, a distanza, la via da costui percorsa per raggiungerla.

Per contro si può ancora osservare che, se il Racciani si fosse davvero recato a Tassinara per commettere quell'efferato delitto, sarebbe stato logico e naturale che ~~essi~~ <sup>egli</sup> avesse cercato di non far conoscere ad altri i propri movimenti. Invece, quando è ancora a Villore, egli manifesta al Brazzini l'intenzione di andare a trovare la fidanzata e si fa anzi insegnare da questi la via più breve. Quando poi scorge la Rosselli e l'Orfiole, non cerca di sfuggirle, ma si fa loro incontro e si intrattiene a parlare (il teste Bargelli Umberto riferì in istruttoria di avere avuto l'impressione che il Racciani, da lui scorto nel bosco, avesse cercato di nascondersi alla sua vista, ma non ha mantenuto al dibattimento tale dichiarazione).

Consequentemente, sebbene permangano ragioni per sospettare che l'aggressione contro il Bonini sia stata premeditata ed essi siano anzi, avvisi di entrare in possesso del denaro che costui aveva seco, non presenta affatto minori probabilità di aderenza al vero l'ipotesi che il Racciani ed il Bonini si siano trovati contemporaneamente presso la Fossetta di Tassinara per un mero caso, per una tragica fatalità, e che nell'animo del primo il proposito criminoso sia sorto d'improvviso - rafforzato poi dal comportamento della Rosselli - alla vista di quest'ultima in compagnia dello straccivendolo. Onde, nel dubbio, è questa seconda ipotesi, come più favorevole agli imputati, che la Corte deve accogliere; e sulla base di essa in

ve condursi l'esame in linea di diritto.

responsabilità, dunque sia del Racciani, sia della moglie, per omicidio volontario; ma cadono entrambe le aggravanti contestate al dibattimento (l'aver cioè agito con premeditazione e a scopo di rapina). Né ricorre l'altra aggravante, di cui all'art. 57 n.4 in relazione all'art. 6 n.4 c.p. Un elemento di crudeltà è certo insito in ogni omicidio; ma la crudeltà che aggrava il delitto deve rappresentare un quid pluris di fronte ai mezzi necessari e sufficienti per eseguirlo. Per aversi pertanto l'aggravante in esame debbono causarsi alla vittima patimenti fisici maggiori di quelli normalmente occorrenti per cagionarne la morte o sofferenze morali inutili ed inumane, che denotino nell'agente un animo sordo ai sentimenti più elementari di pietà. Condizioni queste che non ricorrono nel caso presente; chè la reiterazione dei colpi non produsse certo sofferenze maggiori al Bonini, affrettandone anzi la morte (ed è probabile che dopo i primi gravissimi colpi ricevuti al capo egli sia rimasto stordito ed abbia perso la conoscenza).

In ordine alle attenuanti od alle diminuenti da riconoscersi a favore degli imputati la Corte osserva anzitutto che non può concedersi al Racciani la diminuzione di cui all'art. 67 c.p. via nel corso del dibattimento la Corte ha respinto un'istanza della difesa per l'ammissione di perizia sullo stato di mente del prevenuto. Non sono, invero, emersi elementi (progresse malattie, tare familiari, anomalie della condotta) che possano giustificare il dubbio di una menorata capacità di intendere e di volere di costui, il quale anzi col comportamento tenuto subito dopo la consumazione del delitto - comportamento che ha già formato oggetto di esame e di valutazione - ha dimostrato di possedere integre le facoltà dell'intelligenza e della volontà. Il Racciani è sì un violento, ma non un malato di mente. Ne può ritenersi conseguenza di uno stato patologico del la sua psiche il tentativo di suicidio (se pur non fu simulato), che egli attuò nelle carceri, ove trovavasi ristretto da una quindicina di giorni. Il ricorso per il grave delitto commesso, la meditazione sulla rovina della propria esistenza, l'angoscioso pensiero di una lunga carcerazione ben possono spingere al suicidio anche individui esenti da tare psichiche, specialmente se costoro non sono sorretti da superiori principi morali.

La difesa ha anche invocato per il Racciani l'attenuante della provocazione, assumendo che egli avrebbe agito in istato d'ira determinato dal contegno immorale della moglie e del Bonini. Ma, come è da escludersi che i due si siano congiunti carnalmente, così non è nemmeno raggiunta la prova che essi abbiano compiuto atti di libidine. Il semplice fatto che ~~ixix~~ fossero insieme può aver dato al Racciani la certezza che la fidanzata lo tradisse col rivale ed averlo perciò spinto al delitto; ed un tal fatto non è certo da ritenersi obiettivamente ingiusto, ai sensi dell'art. 62 n.1 c.p.

Dello stato d'animo del Racciani, allorché concepì ed attuò il delitto, così come dello stato d'animo, in cui venne a trovarsi il Bonini, sorpresa dal fidanzato in compagnia del Bonini, deve peraltro tenersi conto ai fini della concessione ad entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche, concessione che - richiesta dallo stesso P.M., il quale ha pur sostenuto le aggravanti della

*Meunier*

meditazione e dello scopo di rapina- appare ben più giustificata  
che si accolga, come accoglie la Corte, l'ipotesi del delitto im-  
provviso.

2) Imputazione di rapina a carico di entrambi i prevenuti.  
Per un lato è pacifico che il Facciani ebbe ad impossessarsi  
del denaro che il povero Bonini aveva indosso, dall'altro, come già  
è rilevato, non si ha affatto la prova che gli imputati abbiano  
voluto sopprimere il Bonini per derubarlo, ricorrendo solo degli e-  
lementi di sospetto al riguardo. In realtà può darsi che l'idea  
di sottrarre il denaro alla vittima sia sorta nei Facciani succes-  
sivamente alla consumazione dell'omicidio e sia stata poi da lui  
attuata al di fuori di ogni accordo con la ragazza. Data questa in-  
certezza, deve pertanto la Bugli essere assolta con formula dubita-  
tiva dall'imputazione in oggetto, mentre il Facciani, la cui condot-  
ta integra indubbiamente gli estremi del furto (egli si proponeva  
spendere quel denaro insieme alla fidanzata, non certo restituirlo  
ai familiari dell'ucciso), deve essere dichiarato colpevole di que-  
sto minor reato, aggravato tuttavia ai sensi dell'art. 5, n. 5 C.P.  
In quanto le circostanze di tempo, di luogo e di persona, in cui il  
reato stesso venne consumato, e che sono state precisate in epigra-  
fo, ostacolarono sicuramente la pubblica e privata difesa, agevolan-  
do così l'attività criminosa del reo.

3) Imputazione a carico del Facciani per tentata soppressio-  
ne di cadavere.  
Tornato a tarda sera o nella notte sul luogo del delitto, il  
Facciani prese il cadavere del Bonini e lo trasportò per circa  
100 metri, nascondendolo infine nel folto della macchia. Il luogo  
impervio, posto ad una certa distanza dai sentieri più battuti, ed  
il fatto che il cadavere era coperto da frasche e foglie ne ren-  
devano certo assai difficile un ~~xxx~~ pronto ritrovamento. Ricorro-  
no, perciò, nella fattispecie tutti gli estremi del delitto di oc-  
cultamento di cadavere, previsto dall'art. 412 C.P. Il Giudice im-  
putatore ha però rinviato a giudizio il Facciani sotto l'imputa-  
zione di tentata soppressione, ritenendo provato che precisa inten-  
zione di costui fosse quella di gettare il corpo della vittima nel  
laghetto di Maioli (un tale divisamento era stato appunto manife-  
stato dall'imputato alla fidanzata, giusta quanto riferito da que-  
sta ultima, e in realtà il luogo, ove il cadavere venne occultato, di-  
sta poco più di 100 metri dal laghetto) e che egli non abbia por-  
tato a compimento la propria azione per circostanze indipendenti  
dalla sua volontà e, più particolarmente, per l'eccessiva difficoltà  
dell'impresa dovuta all'oscurità, al percorso disagiata, al peso  
del corpo trasportato. non ritiene tuttavia questa Corte che

La tesi del giudice istruttore debba essere accolta.

La soppressione importa la perdita definitiva del cadavere, che pur non essendo distrutto, non è più reperibile; non può dunque confondersi con l'occultamento, che è essenzialmente temporaneo e consente il recupero del cadavere, a prescindere dalle maggiori o minori difficoltà da superare per il recupero stesso. Conseguentemente, ancorché il cadavere del povero Bonini fosse stato gettato nel laghetto di Maioli, non si avrebbe soppressione di cadavere, ma semplice occultamento. Non ritrovandosi in altra parte, si sarebbe naturalmente sospettato che il corpo dello straccivendolo di Vicchio giacesse nel fondo del laghetto e le ricerche si sarebbero rivolte in questa direzione; né il reperimento del corpo stesso avrebbe presentato eccessive difficoltà, dato che il laghetto di Maioli è una modestissima massa di acqua.

In ogni modo, anche a volere accedere su tal punto alla tesi contraria, non potrebbe mai affermarsi nel caso presente la responsabilità del racciani per il delitto di cui all'art. 411 C.P. nell'ipotesi del tentativo. Il trasporto di un cadavere da un luogo ad un altro è atto di per sé essenzialmente equivoco, non sicuramente diretto alla soppressione del <sup>cadavere stesso</sup> ~~recesso~~; né si può d'altro lato escludere che il racciani, se pure in un primo penso di disfarsi di quella gravissima prova del suo delitto, gettandola nel laghetto, abbia in seguito abbandonato tale idea, in vista appunto delle difficoltà che avrebbe dovuto affrontare, ed abbia ritenuto sufficiente nascondere il cadavere nel folto del bosco.

Deve quindi riconoscersi la colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto di occultamento - anziché di tentata soppressione di cadavere, con le aggravanti contestate di cui all'art. 61 n. 4 (il racciani nascose infatti il cadavere per assicurarsi l'impunità del delitto di omicidio) e n. 5 C.R. (valgono le stesse considerazioni, già svolte per sostenere la sussistenza della aggravante in oggetto in ordine al delitto di furto ritenuto a carico del racciani).

#### 4) Imputazioni di atti osceni continuati a carico di entrambi gli imputati.

La responsabilità di entrambi per tale reato risulta chiaramente dalle dichiarazioni della ragazza e in parte anche da quelle del racciani. La Bugli ha infatti confessato di avere avuto più volte rapporti intimi nel bosco (luogo pubblico) con vari giovani prima del suo fidanzamento con l'odierno imputato e con costui dopo il fidanzamento. Il racciani ha per contro sostenuto di essersi congiunto con la Miranda sempre in casa Scarpi e non anche nel bosco; ma la confessione di costei, resa spontaneamente, appare decisiva in proposito. In particolare è da ritenersi accertato che i due si congiunsero carnalmente all'aperto dopo l'uccisione del Bonini, come l'imputata ha costantemente asserito ed il racciani ebbe ad ammettere dinanzi ai carabinieri. Per le ragioni già esposte in precedenza deve però escludersi, riguardo alla Bugli, l'episodio Bonini, pure contestato.

#### Imputazioni - a carico del racciani - di detenzione abusive

*Speciani*

il porto abusivo di armi.  
La sussistenza di entrambi i reati è pienamente provata. L'im-  
putato stesso riconosce di aver detenuto due pistole (di cui una  
sequestrata dai carabinieri nella sua abitazione), senza che ne  
avesse fatto denuncia all'autorità ed ammette pure di averne un  
giorno portata con se una (quella non ritrovata), recandosi a far  
visita alla Bugli. Egli assume tuttavia che questa seconda pistola  
non era efficiente (come lo è invece quella in sequestro); ma in  
opposito è smentito dalla sua stessa fidanzata, la quale ha asserito  
che in occasione della visita suddetta essa constatò come l'ar-  
matura fosse carica e che il Facciani sparò con la medesima contro lei  
e la sua.

6) Imputazione -a carico del Facciani- di porto ingiustifica-  
to di coltello.

È provato che per uccidere il Bonini il Facciani fece uso an-  
che di un coltello a serramanico, che aveva portato seco quando il  
delitto dell'11 aprile 1951 era uscito di casa alla volta di Villa  
di Colto, che trovosi in giudiziale sequestro e le cui caratte-  
ristiche lo pongono tra quegli strumenti atti ad offendere, di cui  
è stato il porto senza giustificato motivo. Non ritiene però la  
Corte che ricorra nella fattispecie la contravvenzione in oggetto.  
Il Facciani è un contadino e i contadini sono usi a portare coltelli  
o analoghi strumenti, quando vanno per le campagne e per i bo-  
soni, potendo occorrer loro di servirsene per i più svariati biso-  
gni (per tagliare rami di alberi, per affettare il pane e così via),  
non può quindi affermarsi che il porto di quel coltello da parte  
del Facciani fosse ingiustificato.

Ritenuto quanto sopra esposto riguardo all'entità dei reati,  
alla personalità dei colpevoli ed alle altre circostanze indicate  
nell'art. 133 C.P., la Corte stima di giustizia infliggere le pene  
seguenti:

al Facciani: per il delitto di omicidio volontario la pena di  
anni di reclusione (pena base: anni 4, ridotta per le attenuan-  
ti generiche); per il delitto di occultamento di cadavere un anno  
di reclusione (p.b.: 9 mesi, elevata ad 11 mesi per l'aggravante di  
all'art. 6, n. 2 C.P. ed ulteriormente aumentata per l'altra ag-  
gravante contestata); per il delitto di furto due anni di reclusio-  
ne e 10.000 lire di multa (p.b.: un anno e sei mesi e 6.000 lire  
di multa, aumentata poi di un terzo per l'aggravante di cui all'art.  
n. 5 C.P.); per il delitto di atti osceni continuati quattro me-  
si e quindici giorni di reclusione (p.b.: quattro mesi, aumentata  
per la continuazione); per il delitto di porto abusivo d'arma ven-  
duta, quattro mesi di reclusione e 2.000 lire di multa, e per la contravven-  
zione di cui all'art. 697 C.P. mille lire di ammenda. Complessiva-  
mente perciò ventidue anni, cinque mesi e cinque giorni di reclusio-  
ne, dodicimila lire di multa e mille lire di ammenda.

alla Bugli: per il delitto di omicidio volontario sei anni e  
tre mesi di reclusione (p.b.: anni 21, ridotta ad anni 14 per la di-  
minuzione dell'età minore degli anni 18, ed ulteriormente ridotta a  
9 anni e 4 mesi per le attenuanti generiche ed a sei anni e tre me-

si per l'attenuante prevista dall'art. 114 pp. C.P.); per il delitto di atti osceni continuati cinque mesi di reclusione (p.b.: 4 anni, ridotta a tre mesi e 15 giorni per la diminuzione di cui all'art. 98 C.P. ed aumentata quindi per la continuazione). In complesso perciò sei anni ed otto mesi di reclusione.

La condanna importa per legge l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua per il Facciani, della durata di cinque anni per la Bugli. Entrambi sono altresì tenuti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno anche a quelle della propria custodia preventiva.

Nei sensi dell'art. 185 C.P. il Facciani e la Bugli devono pure esser condannati a favore dei congiunti dell'ucciso, costituite in parti civili, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a costoro cagionati con l'attività delittuosa, danni che si liquidano, per ciascuna di dette parti civili, in lire una come da richiesta, nonché alle spese di costituzione e difesa delle stesse parti, che si liquidano per l'Assirelli Elvira in lire 102.000, di cui L. 100.000 di onorari, ed in uguale misura per le altre parti.

Per norma dell'art. 240 C.P. sono da confiscarsi il coltello in sequestro, che servi a commettere l'omicidio, e la pistola, pure in sequestro, in quanto oggetto del reato di cui all'art. 697 C.P. Negli altri oggetti sequestrati al Facciani appare opportuno disporre la continuazione del sequestro a garanzia dei crediti di cui all'art. 109 C.P., mentre agli eredi del Severino Bonini devono essere restituiti gli indumenti ed il libretto già appartenenti a costui.

F. Q. n.

La Corte di Assise dichiara Facciani rietro colpevole del reato di cui al paragrafo I° lett. a) della rubrica, escluse le aggravanti contestate e con la concessione delle attenuanti generiche nonché colpevole del reato di cui agli artt. 412, 5° nn. 2 e 3 C.P. così modificata la rubrica alla lett. b) del detto paragrafo, dei reati di cui al paragrafo III lett. b), c) e d) e del reato di furto aggravato, come già contestato alla lett. a) dello stesso paragrafo, anziché di rapina, come contestato all'udienza;

Dichiara altresì Bugli miranda colpevole dei reati ascritti, escluse per l'omicidio le aggravanti contestate, con la diminuzione dell'età minore degli anni 18 per entrambi i reati, con le attenuanti di cui agli artt. 114 pp. e 52 bis C.P. in ordine al concorso nel delitto di omicidio ed escluso per il reato di atti osceni continuati l'episodio Bonini;

e letti ed applicati gli artt. citati e gli artt. 28, 29, 31, 110, 527, 575, 624 e 697 C.P., 4 P.U. 19-0-1940 n. 1104, 483, 408 e 409 P.P.

condanna

il Facciani alla pena complessiva di ventidue anni, cinque mesi e cinque giorni di reclusione, dodicimila lire di multa e mille lire di ammenda, nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

la Bugli alla pena complessiva di sei anni e otto mesi di re

*Stavros*

zione ed all'interdizione...  
 Entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e cia  
 Condamna altresì entrambi in solido al risarcimento dei danni  
 lavoro delle parti civili, danni che per ciascuna di esse parti  
 si liquidano in lire una, oltre alle spese di costituzione e  
 difesa delle stesse parti, che si liquidano per l'Assirelli civira  
 lire 102.000 (lire centoduemila), di cui lire 100.000 di onorari,  
 per le altre parti in altrettante lire 102.000, di cui 100.000  
 onorari.  
 V. l'art. 479 C.P.P. assolve il facciano dalla contravvenzio-  
 di cui alla lett. e) del paragrafo III perchè il fatto non co-  
 stituisce reato e la sugli dall'imputazione di rapina per insuffi-  
 cenza di prove.  
 Gli artt. 240 C.P. e 522 C.P.P. ordina la confisca del col  
 della pistola in sequestro, nonché la restituzione degli in  
 del libretto già appartenuti a Bonini Severino agli ere-  
 diti. Ordina la continuazione del sequestro sugli altri og  
 sequestrati al facciano a garanzia dei crediti di cui al-  
 189 C.P.

Firenze, 5 gennaio 1952

Il Giudice.

*[Signature]*

*[Signature]* Cont. e. S. A. S.

*[Signature]*  
*[Signature]*

Il Tribunale penale di Firenze. Sez. Penale 2.  
 in favore di (consiglio composto di M.  
 composta alla richiesta del P.M.  
 applicati gli artt. 151 C.P., 593 C.P. 1°, 2° (C) e P. 13-12-53-47

decreta  
 condannato a morte di reclusione della pena inflitta a P.  
 per omicidio dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza  
 5-1-1952; dichiara decaduti tutti i cinque della reclusione.  
 P. M. - Firenze 12 gennaio 52.  
 Nicola Sara - Lemici - Enzo Fileno (rabba).

Il (avvocato)  
 Luigi Fiorani